

4. Il presidente è nominato a maggioranza assoluta e per ischede. Se dopo due prove, nessuno ottiene la maggioranza assoluta, si votano a scrutinio di ottazione i due nomi che nella seconda prova hanno ottenuto maggior numero di voti.

5. I vicepresidenti, i segretarii ed i questori sono nominati per ischede a maggioranza relativa.

6. Le principali attribuzioni del presidente sono:

- a) mantenere l'ordine nell'Assemblea,
- b) curare l'osservanza del Regolamento,
- c) accordar la parola,
- d) precisare o formulare le questioni da porsi a' voti,
- e) annunziare il risultato delle votazioni,
- f) pronunciare le decisioni dell'Assemblea,
- g) parlar in nome e conforme alle deliberazioni dell'Assemblea,
- h) assegnare le petizioni alle Commissioni permanenti.

7. Il presidente in ogni adunanza dà notizia all'Assemblea delle comunicazioni che la riguardano.

8. Se il presidente vuol prendere la parola in una questione, lascia il seggio della presidenza, e non lo riprende se non dopo fatta la votazione sulla questione.

9. I vicepresidenti suppliscono al presidente per ordine di età.

10. Le funzioni dei segretarii sono:

- a) compilare e leggere i processi verbali contenenti le risoluzioni prese dall'Assemblea, e sommariamente quant'altro di notevole fosse occorso nelle adunanze,
- b) invigilare sulla redazione del completo ragguaglio delle adunanze da inserirsi nel foglio ufficiale,
- c) inserire i rappresentanti, che chiedono di parlare, secondo l'ordine della domanda,
- d) rilevare l'esito della votazione,
- e) tener nota delle deliberazioni dell'Assemblea.

11. I questori hanno il carico di tutti i provvedimenti relativi al materiale ed alle spese dell'Assemblea.

Capitolo II. — *Del buon ordine interno ed esterno dell'Assemblea.*

12. Al buon ordine interno ed esterno dell'Assemblea provvede in nome di lei il presidente.

13. Per intervenire alle adunanze, ognuno dovrà uniformarsi alle discipline prescritte con ispeciale avviso della presidenza.

14. Nessuno, che non sia addetto al servizio dell'Assemblea, può introdursi nel recinto ove seggono i rappresentanti.

15. Durante l'adunanza, l'uditorio serba il silenzio. Gli è vietato ogni segno di approvazione o disapprovazione.

16. Chi turba l'ordine è escluso dalla sala, ed al caso punito secondo le leggi. Se il presidente lo trova necessario, può anche far isgombrare la sala dall'uditorio.

17. Per la sicurezza interna ed esterna dell'Assemblea il presidente richiede le autorità e la forza pubblica. Ogni magistrato ed ufficiale è tenuto ad obbedire immediatamente agli ordini diretti del presidente, o di chi è delegato da lui.

Capitolo III. — *Degli Uffici, delle Commissioni permanenti e delle Commissioni speciali.*

18. L'esame preliminare delle proposizioni, assoggettate alle deliberazioni della Assemblea, viene fatto o dagli Uffici, o dalle Commissioni permanenti, o dalle Commissioni speciali.

19. L'Assemblea si divide in tre Uffici, composti ciascuno, per estrazione a sorte, di un egual numero di rappresentanti, da rinnovarsi in simil modo ad ogni due mesi.

20. Appena seguita l'estrazione dei nomi, ciascun Ufficio nomina, per ischede ed a maggioranza relativa, un presidente ed un segretario.